

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO SOSTEGNI

Il D.L. 22 marzo 2021 n. 41 (c.d. decreto Sostegni) è stato convertito in L. 21 maggio 2021, n.69. Si riassumono le principali misure previste evidenziando, rispetto alla nota 8/2021, le novità più rilevanti introdotte dalla legge di conversione, dai provvedimenti attuativi e dai chiarimenti dell’Agenzia. È in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto Sostegni-bis.

1. Contributo a fondo perduto

A favore dei soggetti, con partita iva attiva al 23 marzo 2021 che svolgono attività d’impresa (non holding), compresi gli enti del terzo settore, e di lavoro autonomo, e con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta (generalmente il 2019) antecedente il 23 marzo 2021– è riconosciuto un contributo a fondo perduto non tassato. Detto contributo è determinato calcolando la differenza, che non deve essere inferiore al 30% (condizione non richiesta per i titolari di reddito agrario o con partita iva attivata dopo il 1° gennaio 2019), fra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi (considerando anche le operazioni non rilevanti ai fini iva, purché rappresentanti ricavi o compensi – circ. 5/2021) relativo al 2020 e il corrispondente ammontare relativo al 2019, e applicando alla suddetta differenza le seguenti percentuali:

- soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro: 60%;
- soggetti con ricavi o compensi da 100mila a 400mila euro: 50%;
- soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro: 40%;
- soggetti ricavi o compensi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro: 30%;
- soggetti ricavi o compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro: 20%.

In ogni caso, il contributo non potrà essere inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per gli altri soggetti e non potrà essere superiore a 150mila euro. Spetta un contributo di 1.000 euro per i soggetti con partita iva attivata nel 2018, ma con inizio dell’attività nel 2019 (come da risultanze del registro delle imprese), anche se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 non fosse inferiore almeno del 30% rispetto al 2019, purché siano rispettati gli altri requisiti. Il contributo viene erogato, a seguito di presentazione di un’istanza entro il 28 maggio 2021, tramite bonifico bancario o come credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione senza applicazione di alcun limite. Tale seconda opzione sarà conveniente per i contribuenti che abbiano la possibilità di utilizzare immediatamente il contributo in F24 a riduzione di imposte e contributi, evitando di attendere il rimborso.

Il contributo spetta, come i precedenti, nel limite del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato Covid-19, incrementato da 800.000 a 1.800.000 euro per impresa, considerando, per le imprese appartenenti ad un gruppo, la somma di tutti gli aiuti di Stato utilizzati dalle società che ne fanno parte. Per le istanze il cui esito è sospeso (generalmente per “incoerenza fatturato-corrispettivi 2019-2020») è possibile presentare una comunicazione sostitutiva entro il 28 maggio, se necessario previo invio della dichiarazione errata (liquidazione periodica, annuale iva o redditi - circ. 4/2021).

2. Esonero contributi per i lavoratori autonomi

Sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali, nel limite di 3.000 euro su base annua, i lavoratori autonomi, iscritti alle gestioni Inps o alle Casse di previdenza professionali, artigiani, commercianti, compresi i lavoratori soci di società e i professionisti componenti di studio associato con un reddito complessivo dell’attività non superiore a 50mila euro, che si è ridotto di almeno il 33% nel 2020 rispetto al 2019. I lavoratori che hanno iniziato l’attività nel corso del 2020 sono dispensati dal rispetto del parametro del calo del fatturato e dal limite dei 50.000 euro. La domanda di esonero dovrà essere presentata all’Inps entro il 31 luglio 2021.

3. Cartelle esattoriali e rottamazione: sospensione notifiche e differimento dei pagamenti. Compensazione tra debito a ruolo e crediti verso la PA

- a) I termini di pagamento degli atti esecutivi (cartelle esattoriali, avvisi di accertamento esecutivi e avvisi di addebito Inps) nonché delle rate da dilazione di ruoli, con scadenza dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021, sono differiti al 31 maggio 2021;

- b) I pignoramenti presso terzi e le procedure di blocco dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni sono sospesi fino al 30 aprile 2021;
- c) Il termine di pagamento delle rate scadute nel 2020 relative alle procedure di rottamazione e di saldo e stralcio è stabilito al 31 luglio 2021, mentre quello delle rate dovute nel 2021 è fissato al 30 novembre 2021;
- d) Sono prorogati di 24 mesi i termini di notifica delle cartelle relative:
 - ai carichi, per entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021;
 - alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 (per somme dovute su tassazione separata e controlli formali) e 2018 (per somme dovute in base ai controlli automatici);
- e) È prorogata al 31 dicembre 2021 la possibilità di compensare le somme relative ai carichi affidati all'agente di riscossione entro il 31 ottobre 2021, direttamente con i crediti (debitamente certificati, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili), maturati da imprese e professionisti verso la pubblica amministrazione per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali.

4. Definizione degli avvisi bonari con abbuono delle sanzioni

I titolari di partita iva attiva al 23 marzo 2021, che nel 2020 hanno subito un calo del volume d'affari maggiore del 30% rispetto al 2019, possono accedere alla definizione, senza sanzioni, degli avvisi bonari relativi alle liquidazioni delle dichiarazioni dei redditi ed iva riferite al 2017 (elaborati entro il 31 dicembre 2020 e non inviati per effetto della sospensione disposta dal DL 34/2020) e al 2018. L'Agenzia delle entrate, ricevute le dichiarazioni relative al 2020 e verificata la sussistenza del requisito della riduzione del fatturato, invierà gli avvisi bonari (che dovranno essere pagati nei termini ordinari, anche ratealmente) senza l'applicazione delle sanzioni.

5. Cancellazione cartelle esattoriali fino a 5.000 euro

Sono cancellati i debiti di importo residuo non superiore a 5.000 euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, esclusi gli interessi di mora e l'aggio di riscossione), risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione (da qualunque ente creditore) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché in corso di rottamazione e stralcio, se relativi a soggetti con un reddito imponibile 2019 (periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, per i soggetti diversi dalle persone fisiche) fino a 30.000 euro. Sono esclusi i carichi inerenti risorse proprie dell'UE (es. dazi), iva all'importazione, multe e sentenze penali di condanna, condanne della Corte dei conti e recupero di aiuti di Stato. Non è ancora stato emesso il decreto del MEF che stabilisca modalità e date di annullamento; nel frattempo è sospesa la riscossione (e i termini di prescrizione) di tutti i debiti di importo fino a 5.000 euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

6. Rivalutazione beni d'impresa

È possibile rivalutare i beni d'impresa, ai soli fini civilistici, anche nel bilancio successivo a quello in corso al 31.12.2020, a condizione che i beni non siano stati rivalutati nel bilancio precedente. Con una norma di interpretazione autentica, viene chiarito che le disposizioni in materia di rivalutazione gratuita degli alberghi si applicano anche per gli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale ovvero per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento.

7. Esenzione IMU

Non è dovuta la prima rata Imu relativa agli immobili posseduti dagli operatori economici che presentano i requisiti per poter beneficiare del contributo a fondo perduto di cui al § 1, limitatamente agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui sono anche gestori. L'esenzione spetta nel limite del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato Covid-19.

8. Locazioni

È estesa ai contratti stipulati prima del 2020 l'esenzione da tassazione Irpef per i canoni di locazione non incassati dal locatore, a partire dal momento dell'intimazione dello sfratto per morosità o dell'ingiunzione di pagamento.

È previsto che, nel caso in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d'affari derivante dalle restrizioni sanitarie, nonché dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati alla crisi pandemica in atto, locatario e locatore sono tenuti a collaborare tra di loro per rideterminare il canone di locazione.

9. Misure per il lavoro: proroga degli ammortizzatori sociali Covid e del divieto di licenziamento. Indennità a lavoratori

È prevista la possibilità per i datori di lavoro di richiedere:

- fino a 13 settimane di cassa integrazione ordinaria con causale "emergenza COVID-19", da utilizzare nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021;
- fino a 28 settimane di assegno ordinario e CIG in deroga, da utilizzare nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.

In entrambi i casi senza alcun contributo addizionale e in relazione ai lavoratori in forza al 23 marzo 2021.

I datori di lavoro possono utilizzare già dal 26 marzo 2021 i trattamenti di integrazione salariale del decreto Sostegni qualora abbiano integralmente fruito delle 12 settimane previste dalla legge di Bilancio 2021. Tutti i datori di lavoro possono optare per il pagamento diretto della prestazione da parte dell'Inps o per l'anticipazione dell'indennità di integrazione salariale; è stata introdotta una procedura semplificata di trasferimento all'Inps delle informazioni necessarie per effettuare il pagamento diretto.

- a. Il blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo è prorogato fino al 30 giugno 2021 per i datori di lavoro che richiedano la cassa integrazione ordinaria, con estensione fino al 31 ottobre 2021 per quelli che fruiscano delle 28 settimane previste per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga.;
- b. Fino al 31 dicembre 2021 è possibile rinnovare, per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi. Non si deve tenere conto dei rinnovi e delle proroghe già utilizzati per effetto dei precedenti interventi emergenziali;
- c. Per il 2021 la soglia di esenzione da imponibilità per i dipendenti in relazione ai beni e servizi ricevuti gratuitamente dall'azienda, è raddoppiata da 256 a 516 euro;
- d. Sono inoltre previsti:
 - un'indennità di 2.400 euro per lavoratori stagionali, lavoratori del turismo a tempo determinato, intermittenti, lavoratori autonomi senza partita iva con contratti occasionali, incaricati delle vendite a domicilio, lavoratori dello spettacolo;
 - un'indennità di importo variabile tra i 1.200 e i 3.600 euro per i lavoratori sportivi;
 - il rinnovo, per ulteriori tre mensilità, del reddito di emergenza e l'ampliamento della platea dei potenziali beneficiari;
 - l'incremento di 100 milioni di euro del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del terzo settore e di 50 milioni del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche;
 - la proroga degli interventi per i lavoratori in condizioni di fragilità.

10. Certificazioni uniche e conservazione fatture elettroniche

Il termine di trasmissione della Certificazione Unica 2021 è differito al 31 marzo 2021.

Il termine per concludere il processo di conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche dell'anno 2019 è prorogato al 10 giugno 2021.

24 maggio 2021